

Statuto Associazione San Francesco di Paola

TITOLO I Disposizioni generali

Art.1 - E' costituita ai sensi della Legge 266/91, un'associazione di volontariato denominata "San Francesco di Paola" di seguito definita per brevità "Associazione".

L'associazione non ha fini di lucro.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, ispirandosi ai principi espressi dalla Legge n. 266 dell'11 Agosto del 1991, dalla Legge Regionale n. 33 del 26 Luglio 2012.

L'associazione ha sede in Bonifati CS, alla frazione Cittadella del Capo presso i locali parrocchiali siti in Piazzale Madonna di Fatima n.2 concessi dal Parroco in comodato d'uso gratuito, a tempo indeterminato, per lo svolgimento delle finalità di seguito elencate.

Art.2 – L'Associazione non ha alcuno scopo di lucro e, avvalendosi delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale per il cui perseguimento svolgerà le seguenti attività :

- Organizzazione di attività di volontariato mirate al superamento delle condizioni di disagio, di pericolo e/o di emarginazione dei soggetti "a rischio" che vivono nel territorio comunale. Per favorire attività di aggregazione e di superamento del disagio, l'Associazione coinvolgerà, in primis, detti soggetti in attività a rilievo socio-culturale consistenti, tra le altre, nelle attività di seguito elencate. Premesso che il momento di maggiore aggregazione si concretizza in occasione dei festeggiamenti agostani in onore del Santo Patrono San Francesco di Paola, l'Associazione si adopererà anche nell'organizzare i festeggiamenti a carattere civile con riferimento alla processione a mare, alle luminarie, ai fuochi pirotecnici, agli spettacoli, ai giochi, ai concorsi ed alle attività collegate alla realizzazione della festa.
- Proporrà altre attività ricreative, culturali e di aggregazione per la Comunità nel corso dell'intero anno.
- E' aperta al territorio ed auspica la collaborazione con tutti quei soggetti, singoli o altre Associazioni, che condividano le medesime finalità ed intendano lavorare sinergicamente. Si propone, inoltre, di promuovere la conoscenza del territorio, della sua storia, del folklore e delle tradizioni anche attraverso l'allestimento di mostre, convegni e/o pubblicazioni.
- In una realtà minuscola come quella di Cittadella del Capo che conta

poco più di mille abitanti, in prevalenza non più giovani, sussistono scarse o nulle possibilità di qualsivoglia genere, soprattutto per i ragazzi e per le “categorie deboli” che restano così esposti ai rischi inevitabili connessi ad ambienti poveri di stimoli e di opportunità. L’Associazione si propone come soggetto che favorisce l’aggregazione sociale offrendo la possibilità di organizzare quanto in una Comunità possa costituire momento di condivisione ed unione, coinvolgendo soprattutto i giovani in tutte quelle attività che offrono alternative all’isolamento, favorendone la “crescita” e l’impegno in prima persona, nel sociale.

- Scopo precipuo è dunque quello di ottenere una ricaduta importante nel tessuto sociale in termini di coinvolgimento e di opportunità, favorendo una migliore e più attenta conoscenza del territorio, delle sue risorse e del patrimonio storico-culturale da valorizzare con mostre, convegni e forme di fruizione realizzate anche attraverso il ricorso, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza turistica, a feste, sagre, spettacoli, visite guidate, promozione per immagini realizzate mediante supporti audiovisivi e tutto ciò che possa permettere una più approfondita conoscenza.
- Le attività saranno comunque realizzate attraverso tutto l’arco dell’anno per offrire alla Comunità intera possibilità frequenti di aggregazione, con particolare riguardo a bambini ed anziani e “soggetti deboli”, utilizzando le professionalità del territorio, impegnate a promuovere spettacoli, concerti e rappresentazioni che coinvolgano, soprattutto come “attori” e non solo come fruitori, i cittadini tutti ma, come si è già ampiamente detto, con particolare riferimento ai più “deboli”.
- E’ in programma una raccolta filmica ed iconografica del Territorio e delle sue peculiarità da conservare e tramandare attraverso la costituzione di un archivio multimediale patrimonio della Comunità tutta.
- Promuove e realizza raccolte di fondi, risorse e dotazioni, necessari per sostenere le attività, attuando qualsiasi iniziativa ritenuta opportuna per il raggiungimento degli scopi medesimi.

Relativamente alla sola organizzazione della Festa Patronale, per motivi logistici e di trasparenza, è richiesta la presenza nel Comitato che curerà l’organizzazione, di almeno due persone per ciascun Rione. Se, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile, il Consiglio Direttivo, in piena autonomia sopperirà con l’individuazione di figure altrettanto rappresentative.

Art 3 – Gli organi dell’associazione sono:

- L’Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario/Tesoriere;
- Il collegio dei probiviri;

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito

TITOLO II

I soci

Art. 4 – Possono far parte dell’associazione le persone fisiche che abbiano presentato domanda di ammissione all’associazione e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

L’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, consta di attività prestata in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, impegna, comunque, gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, seguendo un comportamento corretto, sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale e volontario in ragione delle disponibilità personali. E’ esclusa la partecipazione temporanea all’Associazione. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Si dividono in:

soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione;

soci ordinari: persone fisiche che partecipano fattivamente alla vita associativa e collaborano al raggiungimento degli obiettivi;

soci sostenitori: persone fisiche che testimoniano la loro solidarietà all’associazione mediante il solo versamento della quota associativa e non partecipano attivamente;

soci onorari: sono nominati dall’assemblea e/o dal Consiglio Direttivo, scelti tra le persone fisiche riconosciute meritevoli in quanto si sono distinti in azioni condivise e vicine all’associazione. Sono esentati dal pagamento della quota associativa hanno diritto di partecipare all’Assemblea ma senza diritto di voto;

soci volontari: persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e partecipano attivamente, personalmente e gratuitamente alla realizzazione degli scopi statutari ai sensi di Legge e dello Statuto.

Hanno diritto di voto in seno all'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, possono essere eletti alle cariche associative ed a partecipare a tutte le attività sociali previste dallo Statuto gli associati maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative, tranne i soci onorari ed i volontari. I soci avranno diritto ad usufruire di tutti i servizi e le iniziative culturali e sociali, sportive e degli spettacoli che rientrino nei fini istituzionali dell'associazione.

I soci fondatori, sostenitori ed ordinari sono tenuti al pagamento di una quota annua la cui misura è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo dell' Associazione. Su deliberazione del consiglio direttivo può essere prevista l'associazione gratuita.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato e si rinnova annualmente a richiesta del socio stesso e mediante il versamento della quota associativa, fermo restando il diritto di recesso.

L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo e la non rivalutabilità della stessa. Altresì non è prevista la trasmissibilità ad altri della qualità di socio che è assolutamente personale.

Art. 5 – Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie comunicate per iscritto;
- inosservanza delle norme statutarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa;
- morte;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo avverso la quale il socio può ricorrere con ricorso ai probi viri il cui collegio decide in trenta giorni in maniera definitiva.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non dà diritto sul patrimonio dell'Associazione né a rimborsi o corrispettivi a qualsivoglia titolo.

TITOLO III

L' assemblea dei soci

Art. 6 - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo con preavviso di almeno 7 (sette) giorni, si riunisce in sede od in altro luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione può essere inviato anche tramite posta elettronica purchè si sia certi della ricezione dello stesso da parte del socio.

L'assemblea ordinaria dei soci si riunisce, qualora sia necessario, di norma, almeno due volte all'anno: nel primo semestre, per deliberare sul rendiconto finanziario, sul budget e su eventuali altri punti all'ordine del giorno iscritti su delibera del Consiglio direttivo o su richiesta di un minimo di cinque soci; si riunisce, inoltre a maggio di ogni anno per valutare ed approvare il programma dei festeggiamenti in onore di San Francesco.

Art. 7 - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, su convocazione motivata del Presidente o su domanda di un numero di soci pari, perlomeno, ad un decimo degli iscritti.

Art. 8 – Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che possano legittimamente rivendicare tale status ai sensi dell' art. 4.

Nelle decisioni assembleari ciascun socio può rappresentare fino a due soci obiettivamente impossibilitati a partecipare direttamente, ai quali è richiesta documentazione a supporto e purchè munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea in prima convocazione è necessario l'intervento di almeno il 50% degli iscritti aventi diritto al voto. Non raggiungendo questo numero si rimanda ad una seconda convocazione da tenersi entro 7 giorni; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci o rappresentati sempre tra gli aventi diritto al voto. La data della seconda sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 9 -L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto o dei rappresentati mediante regolare delega scritta.

Art. 10 – L'assemblea, nella prima riunione costituente, elegge tra i soci presenti un Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo. Delle assemblee vengono redatti sintetici verbali a cura del Segretario.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- elegge i membri del Consiglio direttivo;
- elegge il Presidente dell'Associazione;
- elegge i componenti del collegio dei Probiviri;
- approva il programma di attività proposto dal Consiglio;
- approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- approva o respinge le richieste di modifica allo Statuto.

TITOLO IV

Il Consiglio Direttivo

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo è nominato dall' Assemblea ed è composto da non meno di cinque membri come verrà determinato dall' Assemblea stessa.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo.

In caso di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato il consiglio direttivo provvederà per cooptazione alla loro sostituzione. I consiglieri così eletti rimarranno in carica fino alla successiva assemblea ordinaria .La carica di consigliere è gratuita.

Art. 12 – Il consiglio direttivo realizza le iniziative deliberate dall' Assemblea dei soci in ordine all'attuazione degli scopi dell'associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a - fissa le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- b - determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- c - redige le ipotesi di bilancio e rendiconto finanziario da sottoporre all'Assemblea;
- d - stabilisce l'importo delle quote annue di associazione o la loro gratuità;
- e - assume tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione dei fini statutari;
- f - assume il personale (qualora si presentasse l'esigenza);
- g – nomina i Segretario;
- h – accetta o rigetta le domande degli aspiranti soci;
- i – ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi d'urgenza.

Art. 13 – Il Consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 3 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel

caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano o dalla data di convocazione mediante posta elettronica o SMS personali.

Art. 14 – Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno un quarto dei consiglieri.

Art. 15 – La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria, di fronte agli organi competenti sono conferite al Presidente.

TITOLO V Il Presidente

Il Presidente, che è Presidente dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto dall'Assemblea a maggioranza di voti. Rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In casi particolari può deputare, con delega scritta, un altro componente del Consiglio Direttivo a rappresentarlo per acquisti o commissioni cui sarebbe impossibilitato a provvedere personalmente o per obiettive esigenze di semplificazione. In ogni caso, in mancanza di delega sottoscritta, nessuno è autorizzato, salvo risponderne in prima persona economicamente ed in ogni altra opportuna sede. Il Presidente, ogni anno, entro il mese di maggio, presenterà all'Assemblea, una bozza del programma dei festeggiamenti già valutata in seno al Direttivo e concordata con il Parroco pro tempore. L'approvazione da parte dell'Assemblea renderà esecutivo il programma.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, è sostituito dal Vice Presidente o, in ulteriore assenza, dal Socio più anziano d'età.

TITOLO VI Il Segretario

E' scelto dal Consiglio Direttivo. Coadiuvato il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della custodia dei verbali delle riunioni degli organi dell'Associazione.
- Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

TITOLO VII

Il tesoriere

Ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del bilancio preventivo che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre e del bilancio consuntivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta della contabilità dell'Associazione, alla custodia dei registri e della documentazione contabile con l'indicazione delle spese e dei soggetti eroganti;
- si occupa della raccolta fondi e, relativamente alla questua per la Festa di San Francesco, vidima e tiene conto dei blocchetti timbrati, firmati e numerati, distribuiti ai soci che se ne occupano attivamente e controlla la congruità della raccolta;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità a quanto stabilito dal Consiglio.

TITOLO VIII

Il collegio dei probiviri

E' costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea ed elegge al suo interno il suo Presidente. Esamina le controversie tra i soci, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e gli organi stessi. Giudica senza formalità di procedure e la sentenza emessa è inappellabile.

TITOLO IX

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Entra a pieno titolo, come componente di diritto, con la carica onorifica di Presidente Onorario, svincolato da qualsiasi responsabilità civile o penale, il Parroco pro tempore.

TITOLO X

Gestione finanziaria

Art. 16 - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni mobili;
- eventuali quote associative;

- contributi dei soci;
- donazioni e lasciti;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- attività marginali di tipo commerciale o produttivo;
- contributi raccolti annualmente tra la popolazione e i diversi soggetti specificamente per l'organizzazione di attività comunitarie quali, ad esempio, quelli dei festeggiamenti del Santo Patrono.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima dell'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per essere consultato da ogni associato.

Art. 17 – Entro il mese di dicembre di ogni anno finanziario il Consiglio Direttivo approva una proposta di budget e stabilisce l'entità o gratuità della quota per l'anno successivo.

Entro il mese di Aprile dell'anno successivo la proposta di budget, unitamente al rendiconto finanziario, è approvata dall'Assemblea in seduta ordinaria a maggioranza di voti (facendo riferimento all'art. 21 C.C.)

Una quota di bilancio, relativa esclusivamente alla questua organizzata per i festeggiamenti di San Francesco, secondo la percentuale del 10% (dieci per cento), è destinata alla Parrocchia.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO XI

Modifiche allo Statuto - Scioglimento

Art. 18 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza.

Lo scioglimento dell'organizzazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea dei soci, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento. La delibera avverrà a maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. Per entrambi i casi ci si attiene al dettato dell'art.21 del C.C.

TITOLO XII

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.